

4/5/79



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di Presidenza

Proposta di legge
Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario

Relazione

Con la seguente proposta di legge si intende perseguire una più attenta e costante salvaguardia della fascia costiera regionale, assicurandone la tutela degli habitat costieri ricompresi nelle aree SIC, ZPS, nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private, comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio della regione Puglia.

Augurandosi che il suddetto testo possa trovare al più presto la massima auspicata condivisione e adozione da parte dell'intero Consiglio regionale.

Dalla presente proposta non deriva alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

Il Presidente

Introna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di Presidenza

Proposta di legge
Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario

Art. 1
(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di ambiente", la presente legge persegue finalità di salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia, ricompresi nelle Aree di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio tutelato dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 2.06 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 5 dicembre 2000 "Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.)" e dagli strumenti di pianificazione paesaggistica in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, perseguendo e sanzionando attività e comportamenti che ne compromettano l'integrità e la naturale conformazione.

Art. 2
(Sanzioni)

1. Chiunque con o senza ausilio di mezzi meccanici o attrezzature anche manuali, devasta irreversibilmente, degrada o rimuove anche parzialmente in assenza delle dovute autorizzazioni, gli habitat costieri di interesse comunitario di cui all'articolo 1, è punito, fatte salve le più gravi sanzioni e gli obblighi disposti dal D.lgs. 152/2006, con la sanzione amministrativa, determinata dall'autorità competente, da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 150 mila.
2. Qualora le attività sanzionate si verificano in aree oggetto di concessione demaniale o autorizzazione a qualsiasi titolo, queste possono essere revocate dall'autorità concedente senza alcuna pretesa di risarcimento o di ripetizione da parte del concessionario.

Art. 3
(Ripristino e risarcimento)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 si applicano le disposizioni relative alle misure di ripristino e risarcimento previste dalla parte sesta del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.